

ALLEGATO "C"



## COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

### RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO 2016

**Indice:**

- 1. RELAZIONE SULLA GESTIONE**
- 2. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI CIASCUN ENTE RIENTRANTE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**
- 3. NOTA INTEGRATIVA**
  - a. Metodologia di consolidamento.**
  - b. Procedura di consolidamento.**
  - c. Criteri di valutazione applicati –**
    - Consorzio bibliotecario dei Castelli Romani:**
  - d. Enti e società ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica non ricompresi nel bilancio consolidato**

## 1. RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il Bilancio che viene oggi presentato riguarda il consolidamento dei dati del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale 2016 del Comune di Rocca di Papa con i Bilanci d'Esercizio 2016 degli altri soggetti appartenenti al Gruppo amministrazione pubblica rientranti nel perimetro di consolidamento.

Con delibera di giunta comunale n. 88 del 21/09/2017 sono stati individuati gli Enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato 2016, ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato.

Il principio contabile applicato sperimentale del bilancio consolidato di cui all'Allegato A/4 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del medesimo Decreto Legislativo, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Ai sensi del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o

aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Gli enti e le società ricomprese nel "gruppo amministrazione pubblica" possono, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 dell'allegato A/4 del D.Lgs. n. 118/2011, non essere compresi nel bilancio consolidato nei casi di:

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 21/09/2017 è stato, pertanto individuato per l'anno 2017 il "gruppo amministrazione pubblica" comprendente gli enti, gli organismi strumentali e le società controllate o partecipate del comune di Rocca di Papa. Con la stessa deliberazione sono stati individuati per il 2017 gli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato ed approvati i due elenchi previsti dall'allegato A/4 del d.lgs 118/2011.

Nello specifico rientrano nel Gruppo Amministrazione Pubblica i seguenti enti:

<b>GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA GAP</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Denominazione</b>
Organismi strumentali	nessuno
Enti strumentali controllati	nessuno
Enti strumentali partecipati	Consorzio per il sistema bibliotecario Castelli Romani, viale Mazzini, 12, Genzano di Roma (RM), Italia
Società controllate	nessuna
Società partecipate	Consorzio GAIA – GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTI AMBIENTALI – SPA, VIA CARPINETANA SUD, 144, Colleferro (RM), Italia  ACEA ATO 2 – Gruppo ACEA SPA in forma abbreviata ACEA ATO 2 SPA

Rientra nel "Perimetro di consolidamento" il seguente ente:

<b>ELENCO ORGANISMI PARTECIPATI RIENTRANTI NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO</b>					
	Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici	Quota Partecipazione	Consolidamento
Consorzio per il sistema bibliotecario Castelli Romani SBCR	€ 1.420.753,00	€ 739.724,00	€ 1.879.932,00	4,8%	SI

## **2. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI CIASCUN ENTE RIENTRANTE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**

<b>codice fiscale organismo partecipato</b>	<b>Ragione sociale/Denominazione</b>	<b>Forma giuridica dell'Ente e composizione</b>	<b>Quota di partecipazione del comune</b>	<b>Attività di servizio pubblico svolta</b>	<b>Consolidamento</b>
05420831009	Consorzio GAIA – GESTIONE ASSOCIATA	Società per azioni in amministrazione	0,08%	Spazzamento, raccolta	NO

	INTERVENTI AMBIENTALI – SPA, VIA CARPINETANA SUD, 144, Colleferro (RM), Italia	ne controllata a totale partecipazione pubblica		trasporto rifiuti solidi urbani	
05459031000	Consorzio per il sistema bibliotecario Castelli Romani, viale Mazzini, 12, Genzano di Roma (RM), Italia	Consorzio a totale partecipazione pubblica	4,8%	Gestione del Sistema bibliotecario dei Castelli Romani	SI
05848061007	ACEA ATO 2 – Gruppo ACEA SPA in forma abbreviata ACEA ATO 2 SPA	Società per azioni a totale partecipazione pubblica	0,0001% arrotondato (n. 1 azione su n. totale 36.283.432)	Gestione servizio idrico integrato	NO

### 3. NOTA INTEGRATIVA

#### a. Metodologia di consolidamento.

Per la redazione del bilancio consolidato, la metodologia adottata, con cui gli elementi economici/patrimoniali sono integrati, considera le quote di partecipazione il comune detiene nei confronti di ciascun ente o azienda partecipata, in particolare ai sensi dell'art. 4.4 dell'allegato A/4 al d.lgs. 118/2011 :

-per il Consorzio per il sistema bibliotecario Castelli Romani, partecipata in ragione del 4,8%, è stato scelto il metodo proporzionale che prevede che gli elementi economici patrimoniali sono sommati a quelli del bilancio comunale in ragione della quota di partecipazione.

#### b. Procedura di consolidamento.

L'Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta nel principio contabile dell'art. 4 dell'allegato A/4 al d.lgs. 118/2011, il quale stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale. La procedura di consolidamento presuppone che le informazioni contabili siano corrette e che i documenti contabili da consolidare siano quanto più possibile omogenei e uniformi tra loro, in modo da consentire l'aggregazione degli stati patrimoniali e conti economici, secondo voci omogenee (ossia di denominazione e contenuto identici), destinate a confluire nelle voci corrispondenti del bilancio consolidato.

Le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai singoli enti in dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di una entità unitaria.

Il bilancio consolidato deve includere pertanto soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Vanno eliminati quindi in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo e che, altrimenti,

determinerebbero un'alterazione dei saldi consolidati. Tale metodo prevede che gli elementi patrimoniali ed economici dei bilanci dell'Ente locale e degli enti inclusi nell'area di consolidamento siano sommati tra loro; il che comporta l'assunzione di tutte le attività, passività, costi e ricavi delle imprese consolidate al fine di mostrare la complessiva struttura del Gruppo come unica entità.

A tal fine occorrono pertanto i seguenti interventi di rettifica:

- 1) eliminare saldi, operazioni, all'interno del complesso economico, inclusi i proventi originati da vendite e trasferimenti, gli oneri, i dividendi o distribuzioni similari;
- 2) eliminare il valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- 3) eliminare analogamente i valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e le corrispondenti quote del patrimonio netto;
- 4) eliminare gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni;
- 5) considerare separatamente e non elidere l'imposta nel caso di operazioni tra ente controllante e suoi enti controllati che comportino un trattamento fiscale difforme. Ad esempio, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalle amministrazioni pubbliche a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato;
- 6) identificare nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo. L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le suddette modalità, sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri).

### **c. Criteri di valutazione applicati.**

Criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio contabile sperimentale della contabilità economico-patrimoniale approvati con il D.lgs. 118/2011. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

#### **• Consorzio bibliotecario dei Castelli Romani:**

In base al c. 2 dell'art. 114 del decreto legislativo n. 118/2011 l'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per la gestione di servizi culturali, informativi e bibliografici per il territorio.

Il Consorzio SBCR (Sistema Bibliotecario per i Castelli Romani) è un ente pubblico cui aderiscono attualmente tutti i 17 Comuni dell'Area Castelli Romani: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca Priora, Rocca di Papa, Velletri.

Nato nel luglio del 1997, gestisce il Sistema bibliotecario dei Castelli Romani con l'obiettivo della valorizzazione del patrimonio documentario territoriale, dedicandosi ai servizi che ne permettono la fruizione a tutti i cittadini attraverso un'organizzazione razionale, coordinata e efficiente di servizi culturali, di informazione e promozione, lettura e documentazione in genere.

Il Comune di Rocca di Papa aderisce al consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione annuale che nel 2016 ammonta ad € 11.656,40 (€ 1.550, quota fissa + 0,60 ad abitante. Il numero degli abitanti è quello al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza).

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto del Consorzio, la rappresentatività in seno all'Assemblea dei comuni aderenti è commisurata ai conferimenti di ciascun ente consorziato, che sono proporzionali al numero degli abitanti del comune rappresentato.

Detta rappresentatività di ogni ente associato è calcolata in un voto ogni 1000 abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, con l'arrotondamento alle mille superiori per frazione in eccesso a cinquecento.

La rappresentatività del Comune di Rocca di Papa è pari a totali 17 voti.

Commisurando il numero dei voti del Comune di Rocca di Papa al totale dei voti assembleari pari a n. 354, la quota di partecipazione del Comune stesso per l'anno 2016 è pari al 4,8%.

Ai fini del consolidamento sono stati analizzati il conto economico e lo stato patrimoniale al 31/12/2016 del Comune di Rocca di Papa e del Consorzio approvati dai rispettivi competenti organi.

Detti documenti sono redatti secondo gli schemi di bilancio del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico consolidato redatti in conformità all'allegato 11 del d.lgs. 118/2011.

Per la sua redazione è stato adottato la metodologia del consolidamento proporzionale, ossia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4.1 dell'allegato n.4/4 al d.lgs. 118/2011, le voci dei singoli valori contabili dei conti economici e stati patrimoniali sono stati aggregati in ragione della quota di partecipazione.

#### **criteri di valutazione adottati.**

Crediti e debiti. Sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo dei medesimi.

Costi e Ricavi. Sono iscritti in base al criterio della competenza economica e temporale.

#### **Operazioni di consolidamento.**

Si è proceduto all'eliminazione delle partite infragruppo poiché, al fine di una corretta produzione informativa, è essenziale attuare il principio che "il bilancio consolidato deve esporre esclusivamente i risultati delle operazioni che le aziende, incluse nell'area di consolidamento, hanno instaurato con i soggetti estranei al gruppo aziendale". Per questo le operazioni infragruppo debbono essere eliminate, mediante opportune scritture di rettifica affinché il bilancio consolidato rifletta esclusivamente la situazione finanziaria e patrimoniale, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono, altrimenti si rischierebbe di ottenere dei valori finali superiori rispetto a quelli reali.

#### Scritture di rettifica:

1. Preliminarmente è stata calcolata la quota di partecipazione al Consorzio da parte del Comune pari al 4,8% del patrimonio netto del Consorzio stesso. L'importo risultante è di € 35.506,75.

Detto importo è stato iscritto nella sezione A) dello stato patrimoniale attivo comunale "patrimonio netto - riserve da capitale" e nella sezione B) dello stato patrimoniale attivo comunale "immobilizzazione finanziarie - altri soggetti".



## 2. Costi/Ricavi:

Al fine della definizione delle operazioni infragruppo da elidere sono state eliminate:

- dal conto economico comunale i costi inerenti i pagamenti effettuati dal Comune a favore del Consorzio nell'esercizio 2016 di complessivi € 31.707,04 relativi a quota consortile e fondo incremento patrimonio librario anni 2014 e 2015.
- dal conto economico del Consorzio i ricavi inerenti gli incassi registrati dal Consorzio nell'esercizio 2016 di complessivi € 31.707,04 relativi a quota consortile e fondo incremento patrimonio librario anni 2014 e 2015.

## 3. Debiti/Crediti:

Con riferimento invece ai rapporti di debito/credito, già certificati in sede di approvazione del rendiconto 2016 sono state eliminate dai rispettivi stati patrimoniali le relative poste patrimoniali dei reciproci debiti e crediti pari ad € 16.035,84 relativi alla quota consortile e al fondo incremento patrimonio librario anno 2016 ancora da versare al 31/12/2016, come segue:

- nella sezione D) dello stato patrimoniale passivo comunale "debiti – verso fornitori";
- nella sezione C) dello stato patrimoniale attivo del consorzio "crediti - verso amministrazioni pubbliche";

## 4. Quota di partecipazione:

E' stata eliminata la partecipazione del Comune nel Consorzio, pari ad € 35.506,75 dalla sezione B) dello stato patrimoniale attivo comunale "immobilizzazione finanziarie - altri soggetti" e dalla sezione A) dello stato patrimoniale attivo del Consorzio "patrimonio netto – capitale".

## 5. Arrotondamenti

I dati relativi al bilancio del consorzio sono calcolati in ragione della quota di partecipazione comunale pari al 4,8%. Il software nel calcolo di detta percentuale arrotonda i centesimi. Al fine di rendere omogenei i dati tra il conto economico e lo stato patrimoniale è stata effettuata una rettifica negativa di 0,01 nello stato patrimoniale passivo del consorzio sezione A "risultato economico di esercizio" e positiva nello stato patrimoniale passivo del consorzio sezione D "debiti – altri".

### **d. Enti e società ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica non ricompresi nel bilancio consolidato**

- Consorzio GAIA – GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTI AMBIENTALI – SPA – per partecipazione inferiore all'1%
- ACEA ATO 2 – Gruppo ACEA SPA – per partecipazione inferiore all'1%.

